

Art. 287 (ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE)

Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato dall'Ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale. I patentini possono essere rilasciati a persone aventi età non inferiore a diciotto anni compiuti. Presso ciascun Ispettorato provinciale del lavoro è compilato e aggiornato un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici, la cui copia è tenuta anche presso l'autorità competente e presso il comando provinciale dei vigili del fuoco.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

3. Ai fini del comma 1 sono previsti due gradi di abilitazione. Il patentino di primo grado abilita alla conduzione degli impianti termici per il cui mantenimento in funzione è richiesto il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e il patentino di secondo grado abilita alla conduzioni degli altri impianti. Il patentino di primo grado abilita anche alla conduzione degli impianti per cui è richiesto il patentino di secondo grado.

4. Il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, consente il rilascio del patentino senza necessità dell'esame di cui al comma 1.

5. Il patentino può essere in qualsiasi momento revocato dall'ispettorato provinciale del lavoro in caso di irregolare conduzione dell'impianto. A tal fine l'autorità competente comunica all'ispettorato i casi di irregolare conduzione accertati. Il provvedimento di sospensione o di revoca del certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore ai sensi degli articoli 31 e 32 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, non ha effetto sul patentino di cui al presente articolo.

Art. 288

(Controlli e sanzioni)

7. Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 0,322 MW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di cui all'articolo 287 è punito con l'ammenda da quindici euro a quarantasei euro.



N. 22/2009 del Registro
abilitati/conduzione impianti termici

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI
PESCARA

**PATENTINO DI ABILITAZIONE DI 2° GRADO
Per la conduzione di impianti termici**

Il Direttore della Direzione Provinciale del lavoro
Visto il risultato favorevole dell'esame sostenuto dal titolare del presente patentino, in data 08/07/2009 al termine del corso di abilitazione gestito da DBA
IMPIANTI TECNOLOGI srl ai sensi del D.Lgs 03 aprile 2006, n. 152 art. 287, comma 6 - e del D.M. 12 agosto 1968 (MLPS)

AUTORIZZA

Il Sig. DI MASSIMO FABRIZIO
nato il 27/08/87 a CHIETI
residente a PIANELLA (PE) s/lo FONTE S. ANTONIO, 3
a condurre impianti termici di 2° grado per il cui mantenimento in funzione non occorre anche il certificato di abilitazione alla condotta di generatori di vapore.

PESCARA addì **14 LUG. 2009**

Il Direttore

**IL DIRETTORE REGGENTE
(Dott. Orazio Parisi)**

Firma del Titolare

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E
DELLE POLITICHE SOCIALI**

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI
PESCARA

**PATENTINO DI ABILITAZIONE DI 2° GRADO
Per la conduzione di impianti termici**



D.Lgs 03/04/2006, n.152, art.287
Norma in materia ambientale

**ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DEL
PATENTINO**

**CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152**

DEFINIZIONI:

Art. 268

a) inquinamento atmosferico ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tale da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente.

b) Emissione Qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico.

q) valore limite di emissione Il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati.

Art. 283

a) impianto termico impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione ditale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo;

d) impianto termico civile impianto termico la cui produzione di calore è destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi;

e) potenza termica nominale dell'impianto la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto;

f) potenza termica nominale del focolare il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato all'interno del focolare, espresso in Watt termici o suoi multipli;